

Codice A1705A

D.D. 21 aprile 2016, n. 249

Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 11 "Agricoltura biologica" - operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni di produzione biologica" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerato in particolare l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del reg. (UE)1305/2013, che prevede impegni aventi durata al massimo quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015;

considerata l'operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" della sottomisura 11.1, misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020 del Piemonte:

vista la deliberazione n. 21-3089 del 29/03/2016 mediante la quale la Giunta ha stabilito, tra l'altro, la presentazione di nuovi impegni giuridici a favore della citata operazione e la destinazione complessiva di 6 milioni di € trovanti copertura per la quota regionale (pari al 17,064%) nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 775/2014 e Imp. 936/2016 e l'adozione dei criteri di selezione sottoposti all'esame del Comitato di sorveglianza del PSR nella riunione plenaria del 26-27/11/2015, come modificati dal verbale del 1/2/2016;

preso atto, inoltre, che la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 al punto 7 del dispositivo demanda alla Direzione regionale agricoltura l'adozione degli atti e provvedimenti necessari, comprese le procedure per l'approvazione dei bandi per l'assunzione dei nuovi impegni tenendo conto di una serie di condizioni e delle scadenze previste dal reg. (UE)809/2014 per la presentazione delle domande di pagamento e delle eventuali domande di modifica;

previsto di dare seguito alla DGR prima indicata adottando la procedura per l'approvazione del bando per l'assunzione dei nuovi impegni ai sensi della Misura 11 sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 sotto forma di bando allegato alla presente determinazione;

approfonditi i dettagli degli impegni tecnici da adottare da parte degli aderenti e stabilita l'eventuale documentazione da allegare alle domande e le procedure per la presentazione e trasmissione delle domande di sostegno (e di pagamento), tenendo conto a tal proposito della Determinazione del Direttore di Arpea n. 81 in data 19/04/2016 che detta le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali relative alla campagna 2016;

valutata l'opportunità di fornire sostegno alle aziende già aderenti all'azione 214.1 *Produzione integrata* del PSR 2007-2013 e tuttora in corso di impegno nell'adottare metodi di produzione più

ecosostenibili passando all'operazione 11.1.1 di cui trattasi, mediante la conversione degli impegni preesistenti, ai sensi del par. 1 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014, prevista dal PSR 2014-2020;

considerato che in merito all'allegato che rappresenta il bando e costituisce parte integrante della presente determinazione:

- in data 18 aprile 2016 è stata effettuata la consultazione dei tecnici istruttori (funzionari dei settori regionali sul territorio), delle Organizzazioni professionali agricole e dei rappresentanti dei CAA;

esaminate le osservazioni e apportate le correzioni o modifiche ritenute opportune;

tenuto conto delle informazioni fornite nel corso delle due sessioni di presentazione del sistema informativo ai CAA (centri di assistenza alla compilazione delle domande) nelle date del 6 e 18 aprile 2016;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore regionale competente e/o dall'Arpa per le parti di competenza.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in applicazione del punto 7 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 21-3089 del 29.03.2016 che ha stabilito, tra l'altro, la presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento), ai sensi della misura 11 "Agricoltura biologica", sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" del PSR 2014-2020:

1) di autorizzare la conversione degli impegni (par. 1 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) dall'azione 214.1 *Produzione integrata* del PSR 2007-2013 verso gli impegni dell'operazione 11.1.1;

2) di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituente il bando con le condizioni per la presentazione e le disposizioni applicative per le domande di

sostegno (e di pagamento) della Misura 11 “Agricoltura biologica”, sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica” articolate nel modo seguente:

PARTE I – INDICAZIONI GENERALI

PARTE II – DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE E DEGLI IMPEGNI

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

3) di stabilire che le disposizioni di cui all’allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall’Arpea per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte” e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente” e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

Il Responsabile del Settore
Gualtiero Freiburger

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione agricoltura.

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28.10.2015

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 Agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

OPERAZIONE 11.1.1 - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

Bando n° 1/2016

INDICE

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI	4
DEFINIZIONI	4
RISORSE	5
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	6
BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)	6
OGGETTO DEL SOSTEGNO	6
Adesione volontaria agli impegni.....	6
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	7
PARTE II - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEGLI IMPEGNI	8
Cumulabilità e compatibilità con la misura 10 e le altre misure.....	8
CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI	10
ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI	10
INVARIABILITA' DELLE SUPERFICI IMPEGNATE.....	11
ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO	11
Descrizione del tipo di intervento	12
Criteri di selezione.....	13
Condizioni di ammissibilità/esclusione	13
Impegni	14
Impegni aggiuntivi/facoltativi	16
Elementi di riferimento (Baseline)	17
Durata.....	19
Entità del premio annuale	19
Entità del premio annuale degli Impegni aggiuntivi/facoltativi	21
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	21

DOMANDA DI SOSTEGNO	22
Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno.....	22
Posta Elettronica Certificata (PEC).....	22
Domande veritiere, complete e consapevoli.....	22
Come compilare e trasmettere le domande di sostegno.....	23
Contenuto della domanda, allegati e sottoscrizione.....	24
Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno.....	25
Domande presentate in ritardo	25
Fasi successive alla presentazione di una domanda iniziale di sostegno	25
Domanda di modifica	25
Domanda di sostegno per nuove operazioni di altra Misura (10) su richiesta del beneficiario	26
CARATTERISTICHE CHE POSSONO ASSUMERE GLI IMPEGNI A PARTIRE DAL 2° ANNO (NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO)	26
Conversione degli impegni	27
Adeguamento degli impegni.....	27
Estensione della superficie oggetto di impegno	28
Trasferimento degli impegni e dei terreni (cambio beneficiario).....	28
Rinuncia o ritiro parziale (Comunicazione)	28
Errori palesi (richiesta di correzione)	29
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (richiesta di riconoscimento).....	29
PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE	30
COMPETENZE	30
SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE	32
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.....	32
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	32
GESTIONE DELLE GRADUATORIE.....	33
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO) E CONTROLLI	33

Principi generali dei controlli	33
1) Controlli amministrativi	34
2) Controlli in loco	35
3) Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	36
Verbali di istruttoria	36
Chiusura delle istruttorie.....	37
Sono possibili altre modalità di comunicazione consentite dalle norme vigenti in materia.	37
ESITI DEI CONTROLLI.....	37
a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni, degli altri obblighi	37
b) Difformità di superficie ed effetti sugli importi dei premi	38
CLAUSOLA DI ELUSIONE.....	39
REQUISITI PER IL PAGAMENTO	39
MODALITA' DI PAGAMENTO	40
RIESAMI/RICORSI	40
SANZIONI NAZIONALI.....	41
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	
.....	42
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	42
TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	42
PUBBLICAZIONI PREVISTE.....	43
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	44
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	45
CONTATTI	47

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore attivo:** come definito dall'art. 9 del reg. (UE) 1307/2013, dagli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dall'art.3 del DM n.6513/2014, dall'art. 1 del DM 1420/2015 e dall'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** *sistema informativo agricolo piemontese*, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

FINALITÀ

La misura 11 (prevista dall'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) consiste nell'insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità dovuto al divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline ad alta vocazione viticola) aumenta la naturalità dell'ambiente anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione colturale,
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva mediante la regolamentazione dell'uso di macronutrienti e fitofarmaci,
- utilizza la fertilità naturale del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali migliorando così il tenore in sostanza organica del suolo) e in caso di allevamento del bestiame impiega i prodotti ottenuti con metodo biologico.

La misura mediante le pratiche descritte e gli impegni delle sottomisure 11.1 e 11.2, contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi e partecipa, inoltre, al perseguimento della priorità trasversale "Innovazione" in campo agricolo in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

Essa contribuisce positivamente alla crescente domanda di beni pubblici da parte della società consistenti in qualità dell'acqua, dell'aria, funzionalità del suolo, paesaggi agricoli, vitalità rurale, salubrità dei cibi, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

In Piemonte si intende garantire un effetto di continuazione dei benefici e risultati raggiunti dalla misura omonima nella programmazione 2007-2013 e, per evitare il ritorno all'agricoltura convenzionale, viene sostenuta sia la conversione ai metodi di agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 sia il mantenimento delle pratiche biologiche adottate.

RISORSE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 11, Sottomisura 11.1, Operazione 11.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) è fissata complessivamente in 6 milioni di €.

La dotazione è comprensiva delle 3 annualità previste dalla durata dell'operazione.

La restante disponibilità del budget (3,5 milioni di €), previsto dalla tabella 11.4.1.4 del capitolo 11 *Piano di indicatori* del Programma di sviluppo rurale, verrà utilizzata per l'apertura di nuovi bandi in annualità successive del periodo di programmazione. Nell'occasione di tali aperture verranno utilizzate anche economie di precedenti bandi o ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),

- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

N.B. Si specifica che nel 2016 non è prevista la presentazione di nuove domande (domande di sostegno) per l'operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica*.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 di lunedì 16 maggio 2016**.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)

I beneficiari sono agricoltori attivi, associazioni di agricoltori attivi che si impegnano volontariamente a realizzare gli impegni della sottomisura.

Gli agricoltori devono essere in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013, degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e della circolare di Agea Area coordinamento n. ACIU.2015.140 del 20.3.2015.

La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la banca dati dell'Organismo pagatore nazionale (Agea) e/o dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuta per tutto il periodo di impegno.

L'ammissibilità dei gruppi di agricoltori attivi deriva dal potenziale di tali gruppi di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi a pratiche di agricoltura biologica su maggiori superfici o aree connesse e può svolgere un ruolo significativo nella fornitura di beni pubblici ambientali.

Alle domande vengono applicati criteri di selezione che attribuiscono punteggi specifici, indicati nel paragrafo omonimo *Criteri di selezione* della Parte II. A seguito dell'applicazione di tali punteggi verrà stilata una graduatoria delle domande di sostegno.

OGGETTO DEL SOSTEGNO

Adesione volontaria agli impegni

La Misura 11, sottomisura 11.1 operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo per una durata di 3 anni.

La conversione alla produzione biologica è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 che perseguono i seguenti obiettivi generali: 1) istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile

dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali; 2) ottenere prodotti di alta qualità; 3) produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori ed in genere della società nei confronti di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti

a) dalla CONDIZIONALITÀ:

- disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I;
- recepimento nazionale con Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8/02/2016;
- attuazione regionale con atti in via di predisposizione ;

b) dai CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

- disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii),
- disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015,

c) dai REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- disposizioni del Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 3536 dell'8/02/2016;
- declinati a livello regionale,

d) dalla registrazione individuale degli animali.

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (greening). Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.²

ATTENZIONE: Il rispetto di tutti gli obblighi di base illustrati nel paragrafo *Elementi di riferimento (Baseline)* sono condizioni per percepire interamente i premi.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti per la Misura 11 previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013³ e sono riportati nel paragrafo *Entità del premio annuale* dell'operazione.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

² Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

³ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra.

PARTE II - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEGLI IMPEGNI

Cumulabilità e compatibilità con la misura 10 e le altre misure

Il sostegno dell'operazione 11.1.1 può essere cumulato sulla medesima superficie con le operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁴. Le combinazioni con la misura 10 e altre misure viene riportata nella tabella sottostante. Nelle colonne non vengono riportate le operazioni o misure non cumulabili.

In caso di adesione all'operazione 11.1.1 (considerata impegno base) ed agli impegni aggiuntivi tra quelli dell'operazione 10.1.1. Produzione integrata della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, la somma dei premi per ettaro darebbe luogo al superamento del massimale della Misura 11. Il programma informativo in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo della Misura 11 previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013, citato in precedenza.

Nei casi in cui la Misura 11, operazione 11.1.1 venga applicata sulla stessa superficie con altre operazioni della Misura 10 con cui è cumulabile verranno rispettati i massimali delle 2 misure senza interferenze tra i premi relativi alle 2 misure.

4 articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA					10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE				10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI		MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA		MISURA 13			
		IMPEGNI AGGIUNTIVI					IMPEGNI AGGIUNTIVI				AZIONI		AZIONI		SOTTOMISURE		13.1.1			
		IMPEGNI DI BASE	Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	Manutenzione di nidi artificiali	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Sommerzione invernale della risaia	IMPEGNI DI BASE	Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommerzione invernale della risaia	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	Convers. seminativi in foraggiere permanenti	Diversificaz. Culturale in aziende maicicole	Interramento immediato di effluenti	Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra	11.1 – Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	11.2 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	IMPEGNO AGGIUNTIVO Zootecnia biologica	Indennità compensativa
11.1	conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	
11.2	mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica				C								C	C	C	C			C	

CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Per conversione di impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione o azione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10 o della misura 11 "Agricoltura biologica", purché questi nuovi impegni risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati⁵.

La conversione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente operazione, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Per il 2016 viene autorizzata la conversione dagli impegni assunti nel 2015 ai sensi dell'azione 214.1 *Applicazione delle tecniche di produzione integrata* verso gli impegni della Misura 11, sottomisura 11.1 OPERAZIONE 11.1.1 *Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica*.

Alla fine dei 3 anni di conversione verrà richiesta l'adesione all'operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica* oppure potrà essere concessa una proroga degli impegni dell'operazione 11.1.1 per raggiungere in totale (tra la 214.1 nel 2015 e l'operazione 11.1.1) almeno 5 anni.

La domanda di pagamento con conversione viene illustrata al paragrafo specifico delle *Domande di pagamento*.

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

Per adeguamento degli impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione o azione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10, purché l'adeguamento sia debitamente giustificato rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'impegno originario⁶.

Il PSR consente, inoltre, nel rispetto delle stesse condizioni, che la Regione possa autorizzare adeguamenti degli impegni in corso assunti ai sensi della Misura 214 del PSR 2007-2013 in impegni ai sensi di un'operazione della presente misura.

L'adeguamento degli impegni non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno.

Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata dell'impegno iniziale.

L'adeguamento potrà, inoltre, assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati con le disposizioni regionali approvate annualmente.

⁵ le condizioni da rispettare per concedere la conversione sono fissate dal par. 1 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

⁶ Le condizioni da rispettare per concedere l'adeguamento sono fissate dal par. 2 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Per il 2016 viene confermata l'autorizzazione all'adeguamento degli impegni in corso assunti nel 2015⁷ ai sensi dell'azione 214.2 *Applicazione delle tecniche di produzione biologica* del PSR 2007-2013 verso la Misura 11 del PSR 2014-2020 nei seguenti 2 modi alternativi:

1. dagli impegni dell'azione 214.2 *Livello premio Introduzione* verso impegni ai sensi della presente operazione 11.1.1 *Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica*
2. dagli Impegni dell'azione 214.2 *Livello premio Mantenimento* verso impegni ai sensi dell'operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica*.

Tale adeguamento è oggetto di disposizioni applicative specifiche delle domande di pagamento/adeguamento per il 2016.

In tal caso il beneficiario dovrà eseguire gli impegni dell'operazione della Misura indicata per gli anni restanti.

Nel caso 1) alla fine dei 3 anni di conversione verrà richiesta l'adesione all'operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica* oppure potrà essere concessa una proroga degli impegni dell'operazione 11.1.1 per raggiungere in totale (tra la 214.2 nel 2015 e l'operazione 11.1.1) almeno 5 anni.

La domanda di pagamento con adeguamento viene illustrata al paragrafo specifico delle *Domande di pagamento*.

INVARIABILITA' DELLE SUPERFICI IMPEGNATE

Per l'operazione in questione non sono verificate le condizioni di cui al par. 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n.1305/2013. Pertanto, occorre mantenere il numero totale di ettari ammissibili il 1° anno.

ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

E' oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno ammissibile nel primo anno.

Tale estensione dell'impegno (ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014) viene riconosciuta sia nel caso di aumenti della superficie dell'azienda del beneficiario che nel caso di aumento della superficie oggetto di impegno, nell'ambito dell'azienda del beneficiario.

La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo.

Non viene garantito nel corso degli anni l'incremento del pagamento relativo agli aumenti di superficie, a causa dei vincoli di disponibilità finanziaria dei fondi utilizzati per i pagamenti.

La domanda di pagamento con aumento delle superfici viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene, l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di

⁷ Adeguamento previsto dalla Deliberazione della Giunta n.29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. e dalla determinazione dirigenziale n.719 del 5.11.2015.

validità effettiva dell'impegno stesso. Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.⁸

I terreni oggetto di trasferimento, rispetto ai quali il subentrante ha intenzione di proseguire gli impegni del cedente, verranno inseriti in una domanda presentata dal subentrante entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento fissato dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e di anno in anno comunicato.

La domanda di pagamento con trasferimento viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 11.1 con l'unica operazione esistente 11.1.1 *Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica* prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 3 anni di adesione al citato regime di produzione.

Gli impegni di conversione alle pratiche e metodi di produzione biologica (sanciti dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 recante modalità di applicazione e dal reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi) devono essere assunti sull' **intera SAU aziendale**, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati.

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non sottopongano i capi all'allevamento biologico. La densità degli animali allevati (ai sensi del Capo II del reg. (CE) 889/2008) non deve superare il limite di 170 kg di azoto da effluente di allevamento per anno e per ettaro di superficie agricola.

Il sostegno per la conversione all'agricoltura biologica può essere concesso per 3 anni con possibilità di proroghe annuali.

L'operazione 11.1.1 – *Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica* agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
11.1.1	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

Criteria di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio attribuibile al criterio
Zone rurali ad agricoltura intensiva e aree urbane e periurbane	Si applica la classificazione del territorio regionale come da PSR	Zone rurali ad agricoltura intensiva	7
		Aree urbane e periurbane	5
Aree protette (parchi e riserve naturali) e aree Natura 2000 (Direttiva uccelli e habitat)		E' riconosciuto il punteggio se almeno il 25% della SAU soggetta all'impegno ricade in tale zona	11
Arre di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile		E' riconosciuto il punteggio se la SAU soggetta all'impegno contiene (in toto o in parte) le zone di salvaguardia individuate come aree circolari di 200 m. di raggio intorno ai punti di captazione ad uso idropotabile. In particolare viene attribuito il punteggio alle particelle catastali i cui centroidi ricadono in una zona di salvaguardia.	6
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari		E' riconosciuto il punteggio se almeno il 25% della SAU soggetta all'impegno ricade in tale zona	10
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola		E' riconosciuto il punteggio se almeno il 25% della SAU soggetta all'impegno ricade in tale zona	3
Aderenti da meno di 1 anno al regime di produzione biologica			3
Aderenti da almeno 1 anno e fino a 2 anni			2

A parità di punteggio verrà data priorità alle associazioni di agricoltori biologici.

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)n. 1307/2013, degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015;

- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni.

Il requisito del punto 2) si deve soddisfare mediante:

- a. la presentazione di una notifica di inizio attività sul sistema informativo Abio; tale notifica deve risultare almeno nello stato di "trasmessa" o "rilasciata" (da considerare come sinonimi);
- b. allegando alla domanda di sostegno un documento giustificativo, redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012, in corso in validità, rilasciato dall'OdC prescelto al beneficiario. Tale documento, se non disponibile al momento della presentazione della domanda, deve essere presentato al massimo entro il completamento dell'istruttoria della domanda di sostegno (e di pagamento) su richiesta dell'ufficio competente.

Il requisito di cui al punto 3) verrà verificato mediante l'applicativo ABIO del sistema informativo regionale (SIAP).

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Requisito minimo per beneficiare del sostegno della produzione biologica: al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, *non vengono concessi* pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è *inferiore a 250 €*, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

Impegni

La conversione alle pratiche dell'agricoltura biologica (regolamenti (CE) n.834/2007 e n.889/2008) in caso di adesione all'operazione 11.1.1 deve avvenire su tutta la SAU (superficie agricola utilizzata) con la possibilità di esclusione dei corpi aziendali separati.

Si considerano come corpi aziendali separati, cioè tali da poter essere esclusi dall'applicazione del regime di agricoltura biologica nell'ambito della presente operazione:

- > i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- > i terreni che, come richiesto dal PSR:
 - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari);
 - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee;
 - i fruttiferi e la vite.

Gli impegni sono i seguenti:

1. Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati
2. Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
3. Rotazione pluriennale delle colture
4. Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche
5. Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica
6. Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.
7. Regolazione *volontaria* delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Gli impegni prevedono di:

- sottoporre a **regolazione strumentale** le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del **controllo funzionale** previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale e comunque almeno una volta entro il 15 marzo del quinto anno di impegno.

Si tratta di un impegno individuato dal PAN (par. A.3.7) come regolazione volontaria, incentivabile nell'ambito dei PSR. Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 ed entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto e comunque entro il 15 marzo del quinto anno di impegno (il 4° e 5° anno di impegno si intendono effettuati ai sensi di proroghe del triennio o ai sensi dell'operazione 11.2.1 eseguita subito dopo l'op. 11.1.1).

- disporre di una **certificazione in corso di validità** attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.

Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio *Controllo funzionale irroratrici* in Sistema Piemonte.

La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

8. Norme di produzione animale (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli animali; alimentazione biologica degli animali;

Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità. Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento.

9. Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)

10. Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri.

Il dettaglio della valenza ambientale ed agronomica degli impegni è reperibile nel PSR 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.1.1.

Impegni aggiuntivi/facoltativi

In aggiunta agli impegni dell'operazione 11.1.1 possono essere assunti **uno o più Impegni facoltativi della Misura 10, in particolare dell'operazione 10.1.1 Produzione integrata** tra quelli di seguito indicati.

Impegno 11. Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) nel frutteto o nel vigneto da proteggere, al fine di disorientare i maschi della specie da combattere e impedirne l'accoppiamento. Questa tecnica consente di controllare senza ricorrere all'impiego di insetticidi alcune specie di fitofagi quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Cydia funebrana* su susino, *Lobesia botrana* (tignoletta) su vite.

Come specificato nel paragrafo "Entità del premo annuale", per *pero* e *susino* il sostegno relativo all'adozione del metodo confusionale è condizionato all'esito di una proposta di modifica del PSR che la Regione intende sottoporre alla Commissione Europea.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

Le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta, che prevedono l'applicazione della lotta confusionale non potranno accedere a questo impegno.

Impegno 12. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbi chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti.

Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di frutteti e vigneti, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

Impegno 13. Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chiropteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

Impegno 14. Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, esse non vengono sommerse.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 11 (facoltativo): Metodo della confusione sessuale. I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice.</p>	<p>Condizionalità: I criteri di gestione obbligatori relativi all'impiego dei fitofarmaci non richiedono l'adozione del metodo confusionale. I requisiti minimi di impiego dei fitofarmaci non richiedono l'adozione del metodo confusionale.</p>
<p>Impegno 12 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e viti. <i>1. Frutteti di pianura.</i> La pratica ordinaria prevede l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila, per il quale sono ammessi la lavorazione meccanica o lo sfalcio. <i>2. Frutteti di collina/montagna e vigneti</i> La pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno richiede di adottare (invece della lavorazione) nell'interfila l'inerbimento permanente e nel sottofila l'inerbimento o la lavorazione meccanica (divieto di diserbo chimico). Sia nel caso 1) che nel caso 2), l'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, è richiesto l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti; in caso di pendenza media >30% è richiesto l'inerbimento naturale o artificiale, gestito mediante sfalci, anche nel periodo primaverile-estivo.</p>
<p>Impegno 13 (facoltativo): Manutenzione di nidi artificiali. L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni: - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroteri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita). Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie richiesta a premio.</p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 14 (facoltativo): Sommersione invernale delle risaie. a) In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base, mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio; b) comunicare preventivamente all'ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e i periodi indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria per l'attuazione dell'intervento.</p>	<p>Non pertinenti</p>

Elementi di riferimento (Baseline)

Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera

della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari:

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti; BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre; CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme; CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con

quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Criteria per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari : Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014) ; Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti : Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R).

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE). In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013.

Durata

La durata degli impegni è triennale, con successiva adesione all'operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica o possibilità di proroga del primo periodo.

Entità del premio annuale

Impegni di base operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica”:

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	900
Noce e castagno ⁹	450
Riso	600
Altri seminativi	375
Ortive	600
Officinali annuali e biennali	360
Officinali poliennali	450
Prati	150
Pascoli, prati-pascoli	80
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	400

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l’obbligo di richiedere le superfici aziendali nell’ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo “Colture per l’alimentazione animale” può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell’alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili in conversione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Colture non ammesse

Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.

Non sono ammessi a premio gli orti e i frutteti familiari, i cui prodotti sono destinati all’autoconsumo.

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

Non sono ammessi i pascoli su cui è praticato l’alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale), che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l’operazione 10.1.9 della Misura 10.

Costi non ammessi

9 I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

I costi di certificazione al sistema biologico, i costi di formazione ed informazione, eventuali costi di investimento non sono remunerati tramite la presente sottomisura/operazione.

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell'art. 43.11 del reg. (UE)1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con i pagamenti di cui alla presente sottomisura/operazione.

Entità del premio annuale degli Impegni aggiuntivi/facoltativi adottati aderendo ad essi tramite l'operazione 10.1.1 Produzione integrata

<i>Impegni facoltativi</i>	
a) Metodo della confusione sessuale	
Coltura	Importi in €/ha
Melo, pero (*)	150
Pesco, susino (*)	200
Vite	250
b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Gruppi di colture	Importi in €/ha
Frutteti di pianura	200
Vigneti e frutteti di collina e montagna	300
c) Manutenzione di nidi artificiali	55
d) Sommersione invernale delle risaie	190

(*) Per *pero* e *susino* il sostegno relativo all'adozione del metodo confusionale è condizionato all'approvazione di una proposta di modifica del PSR che la Regione intende sottoporre alla Commissione Europea.

Finanziariamente i premi aggiuntivi e facoltativi fin qui descritti sono a carico della Misura 10, operazione 10.1.1.

I premi per ettaro degli impegni aggiuntivi e facoltativi, cumulati con i premi degli impegni dell'operazione 11.1.1 non possono superare l'importo massimo per ettaro della Misura 11 di cui all'allegato II¹⁰ del reg. (UE) 1305/2013.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al sostegno e ricevere il premio è necessario presentare:

- una domanda di sostegno il primo anno dell'impegno (avente durata triennale) e
- una domanda di pagamento in ogni anno di impegno.

Nel primo anno di impegno la domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento.

I beneficiari ammessi al sostegno dovranno presentare la domanda di pagamento nei successivi anni di impegno entro i termini fissati dalle disposizioni che verranno approvate e rese note nei prossimi anni.

¹⁰ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

DOMANDA DI SOSTEGNO

Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

Per l'anno 2016 i possessori dei requisiti possono presentare una domanda di sostegno per accedere ai benefici dell'operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica della Misura 11 "Agricoltura biologica" prevista dal PSR della Regione Piemonte. Prima di presentare domanda di sostegno sono obbligatori:

- l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e
- la costituzione del fascicolo aziendale elettronico presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) e l'aggiornamento di tale fascicolo;
- compilare il piano di coltivazione (l'articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015) prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse;
- l'allineamento delle superfici dichiarate con la notifica di attività biologica (realizzabile a mezzo di variazioni o di rettifiche alla notifica);
- compilare la consistenza zootecnica, ove esistente.

I CAA sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte, sono accreditati dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e svolgono tale servizio a titolo gratuito. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D. lgs. N. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013 lo scambio di informazioni debba avvenire attraverso strumenti informatici tra i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e persone;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- Cittadini privati.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Domande veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. È importante sottoscrivere in modo consapevole sia i requisiti e le prescrizioni che l'azione prevede sia l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli

effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno ¹¹.

La corrispondenza delle superfici deve essere garantita effettuando, ove necessario, variazione di notifica di attività biologica per i seguenti casi particolari, come previsto dalla DGR n. 29-4054 del 27.06.2012:

- aumento o diminuzione del numero di attività;
- aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione);
- aumento o diminuzione delle UP zootecnia (variazione metodo di produzione);
- cambio dell'OdC di riferimento.

In tutti gli altri casi è possibile effettuare una rettifica alla notifica di attività biologica.

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati dagli uffici istruttori in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla misura/operazione di sostegno di cui trattasi.¹²

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (vedere il paragrafo *Informativa sul trattamento dei dati personali* della Parte V).

Come compilare e trasmettere le domande di sostegno

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) seguendo le modalità indicate di seguito.

Le domande dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando le seguenti modalità.

11 articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg. nell'ambito di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo al sostegno di cui all'art. 28 del reg. (UE)1305/2013.

12 Articolo 24 *Principi generali*, paragrafo 1, lettere a) e b) del reg. (UE) 809/2014 della Commissione

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare sull'azienda, oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata dalla pagina

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> , seguendo le istruzioni riportate.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto):

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>

Nel caso della lettera a) il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti nelle domande ed ha l'obbligo di metterle a disposizione della Pubblica Amministrazione per le aziende con preavviso di controllo in loco e negli altri casi in cui può essere richiesto.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Solo con la fase della trasmissione telematica la domanda si intende effettivamente presentata, invece la sola stampa non è prova di presentazione della domanda.

Contenuto della domanda, allegati e sottoscrizione

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, deve riportare tutte le particelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale ed elettronico e può includere in allegato il documento giustificativo rilasciato dall'OdC, in formato *pdf*.

Si ricorda che anche gli allegati dovranno essere trasmessi per via telematica , secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

La domanda della Misura 11 sarà compilabile sotto forma di menu con la possibilità di selezionare nello stesso modello:

- gli impegni aggiuntivi facoltativi (ad essa riservati) dall'operazione 10.1.1 Produzione integrata;
- una o più operazioni (e relative azioni) della Misura 10 con essa compatibili.

In corrispondenza delle selezioni di misura effettuate verranno abbinati le dichiarazioni e gli impegni da sottoscrivere.

La **sottoscrizione** avverrà con le seguenti modalità, a seconda della presentazione prescelta:

1. *tramite l'ufficio CAA*, con firma grafometrica o con firma apposta al formato cartaceo (nel qual caso è necessario che il CAA conservi in allegato alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso di validità);

b) *in proprio*, con firma elettronica “leggera” che si può apporre mediante le credenziali ottenute dal sistema (utilizzo di dispositivi associati a PIN).

Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno

Come illustrato nella Parte I, la domanda volontaria di sostegno va trasmessa telematicamente a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed entro le ore **23:59:59 di lunedì 16 maggio 2016**¹³.

Domande presentate in ritardo

La presentazione in ritardo è disciplinata dall’art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno dell’annualità 2016 (che vale anche come domanda di pagamento) è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento (ossia il 16 maggio), si applica una riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda nel tempo fissato.

La presentazione tardiva è altresì consentita nel caso di documenti, contratti o altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente qualora essi siano determinanti ai fini dell’ammissibilità al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per il sostegno in questione.

Tuttavia se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, cioè a 25 giorni consecutivi, la domanda è irricevibile (ossia non può più essere accettata) e all’interessato non è possibile accordare il sostegno richiesto.

Il termine ultimo per la trasmissione telematica della domanda con l’applicazione di riduzioni sono le **ore 23.59.59 del 10 giugno 2016**.

Fasi successive alla presentazione di una domanda iniziale di sostegno

Domanda di modifica

Le variazioni ad una domanda di sostegno già trasmessa possono essere fatte presentando una domanda di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande di modifica possibili sono quelle previste dall’**articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014**.

Potranno essere accettate le seguenti variazioni, tenendo conto che informaticamente trattasi di domanda multimisura (o multioperazione):

- modifiche riguardanti le superfici richieste a premio, anche in aumento;

¹³ Applicazione della deroga che consente il rinvio al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine ultimo ricorra in un giorno festivo, di sabato o domenica, espressa dall’articolo 12 (Deroga al termine ultimo per la presentazione) del Reg (UE) 640/2014 rispetto al termine ultimo del 15 maggio di cui all’articolo 13 (Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento) del Reg. (UE) 809/2014 .

- aggiunta di una o più operazioni della misura 10 (compatibili con la presente operazione) rispetto alla domanda iniziale (in tal caso la riduzione per ritardo verrà applicata a partire dal 17 maggio 2016 ossia in riferimento alla domanda iniziale);
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche interessano la consistenza territoriale:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.

In ogni caso non potranno essere accettate modifiche dell'uso del suolo non previste.

Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla misura 11 siano rispettati. E' infatti possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 31 maggio 2016**.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.

In caso di presentazione oltre il termine, anche per le domande di modifica, vale quanto già riportato per le domande iniziali nel paragrafo precedente: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 10 giugno 2016**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più essere accettate (domande irricevibili).

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno (e di pagamento) o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze¹⁴.

Domanda di sostegno per nuove operazioni di altra Misura (10) su richiesta del beneficiario

Durante il periodo di impegno in funzione della disponibilità delle risorse potrà essere concessa la presentazione di domande di sostegno per le operazioni della Misura 10, compatibili con la Misura 11; la scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.

CARATTERISTICHE CHE POSSONO ASSUMERE GLI IMPEGNI A PARTIRE DAL 2° ANNO (NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO)

Per il 2016 la domanda di sostegno è anche domanda di pagamento.

14 Articolo 15, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

In ogni anno successivo a quello di adesione, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse proprio in riferimento all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non gli spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Conversione degli impegni

Il significato ed il riferimento normativo della conversione sono già stati illustrati nella parte II – *Descrizione delle operazioni e degli impegni*.

Le conversioni possono o meno essere autorizzate con le disposizioni regionali approvate ogni anno. Come detto, per il 2016 viene autorizzata la conversione dagli impegni dell'azione 214.1 Applicazione della tecniche di produzione integrata assunti nel 2015 verso la Misura 11, sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica . In tal caso è prevista la durata totale dell'operazione 11.1.1 (3 anni).

Pertanto, sarà possibile indicare l'intenzione di effettuare la conversione validando l'opzione omonima delle domande di pagamento della sottomisura 11.1., operazione 11.1.1.

Adeguamento degli impegni

Il significato ed il riferimento normativo dell'adeguamento sono già stati illustrati nella parte II – *Descrizione delle operazioni e degli impegni*.

Gli adeguamenti possono o meno essere autorizzati con le disposizioni regionali approvate ogni anno. Come detto, per il 2016 viene autorizzato l'adeguamento degli impegni assunti nel 2015 ai sensi dell'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 verso la presente operazione 11.1.1 nel caso del Livello di premio Introduzione della 214.2 e verso l'operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" nel caso del Livello di premio Mantenimento della 214.2.

Sarà possibile indicare l'intenzione di effettuare l'adeguamento validando l'opzione omonima delle domande di pagamento del 2016.

All'atto della compilazione della domanda 2016, inserendo il CUAA aziendale, verrà già proposta la domanda di pagamento con adeguamento all'operazione 11.1.1 o 11.2.1.

Estensione della superficie oggetto di impegno

Nel corso del periodo di impegno è possibile aumentare la superficie a premio entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno ammissibile con la domanda del primo anno. L'aumento realizzato successivamente alla presentazione della domanda per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva, quando potrà essere effettuata la domanda di pagamento con aumento di superficie; la scadenza degli impegni rimane comunque quella fissata nell'anno iniziale di adesione.

Il sistema informativo consentirà l'aumento della superficie nell'arco del periodo di impegno senza segnalare anomalie fino ad un incremento complessivo (tenendo conto di tutti gli aumenti effettuati negli anni) del 25% rispetto all'anno iniziale.

Trasferimento degli impegni e dei terreni (cambio beneficiario)

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene, l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.¹⁵

Il richiedente (cedente) può effettuare la **cessione dell'azienda**¹⁶, totale o parziale, e dei relativi impegni (**cambio di beneficiario**) presentando all'Ufficio istruttore la documentazione comprovante la cessione.

Da parte del subentrante (cessionario) sarà possibile indicare l'intenzione di effettuare "il cambio di beneficiario" validando nel Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) l'opzione omonima delle domande di pagamento della Misura 11 dei prossimi anni, entro le scadenze previste per la rispettiva presentazione.

Per il cessionario vale il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del reg. (UE) 809/2014.

ULTERIORI COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario può incorrere in situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima e per le quali è necessario che egli effettui comunicazioni riguardanti:

- la rinuncia o il ritiro parziale della domanda,
- gli errori palesi compiuti nella compilazione,
- le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che si sono verificate.

Rinuncia o ritiro parziale (Comunicazione)

Il richiedente può ritirare del tutto la domanda, cioè rinunciare, o rivederla solo in parte, quindi riducendo la superficie. La comunicazione **di rinuncia** o di **ritiro parziale** può essere fatta in

15 Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 47, paragrafo 2.

16 Articolo 8 del reg. (UE) 809/2014.

qualsiasi momento, attraverso il sistema informativo regionale.

Tuttavia, la richiesta non può essere ritenuta ammissibile se è già stato comunicato al richiedente da parte dell'autorità competente l'intenzione di svolgere un controllo o se in seguito a un controllo sono già state evidenziate inadempienze.¹⁷

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale all'impegno aggiuntivo facoltativo *sommersione invernale delle risaie*.

La comunicazione deve contenere il nome e il CUA del titolare della domanda, il numero della domanda (azione/operazione) oggetto di rinuncia o ritiro.

Qualora la comunicazione di rinuncia (o ritiro) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. L'Arpea stabilirà di campagna in campagna il termine ultimo per la presentazione.

Errori palesi (richiesta di correzione)

Il richiedente può chiedere di correggere e adeguare la domanda presentata e gli eventuali documenti giustificativi allegati quando si accorga di aver fornito dati sbagliati in modo evidente (errori palesi). Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere facilmente individuati dall'Autorità competente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda o nei documenti¹⁸. La comunicazione deve avvenire via PEC all'ente istruttore competente. L'individuazione delle tipologie di errori palesi è a cura dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

L'ufficio istruttore in caso di accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché risulti che il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correzione tramite le funzionalità del sistema informativo.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (richiesta di riconoscimento)

Il richiedente o il suo rappresentante, quando viene colpito da fatti estranei alla sua volontà tali che impediscono la regolare esecuzione degli impegni assunti può presentare un'apposita richiesta di riconoscimento di tali circostanze. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo¹⁹.

17 Il ritiro delle domande è disciplinato dall'articolo 3 del reg. (UE) 809/2014 della Commissione europea.

18 Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014

19 Articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali²⁰ che non determinano la restituzione degli importi già percepiti:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

COMPETENZE

La *Regione Piemonte* esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

L'ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento che esprime in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

La legge regionale 23 del 29 ottobre 2015 (articolo 8, commi 1 e 2) ha previsto di assegnare alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province (funzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 17/1999) e dalle Comunità montane (funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 17/1999) in virtù della specificità territoriale e la Deliberazione della Giunta regionale n. 1-2692 del 23.12.2015 ha individuato il personale trasferito alla Regione dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane.

La Direzione regionale agricoltura mediante i propri uffici sul territorio, in base alle convenzioni stipulate con l' ARPEA che ha delegato ad essi alcune funzioni, è competente per le domande agro-climatico-ambientali:

- del ricevimento delle domande,
- dell'istruttoria, del controllo,
- dell'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- della conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

Le domande sono attribuite come competenza territoriale all'ufficio istruttore nel quale ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Gli uffici delegati per lo svolgimento delle funzioni in via temporanea, a seguito della determinazione dirigenziale n. 905 del 29.12.2015 sono i seguenti:

Ambito territoriale	Settore regionale a cui è delegato lo svolgimento delle funzioni
Direzione agricoltura Alessandria	Settore regionale A1704A Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturale
Direzione agricoltura Asti	Settore regionale A1705A Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Direzione agricoltura Biella	Settore regionale A1702A Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura
Direzione agricoltura Cuneo centro(*) <i>Comuni fino alla scorsa campagna di competenza della Provincia di Cuneo</i>	Settore regionale A1706A Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura
Direzione agricoltura Cuneo periferica(*) <i>Comuni fino alla scorsa campagna di competenza delle Comunità montane</i>	Settore regionale A1701A Produzioni agrarie e zootecniche
Direzione agricoltura Novara	Settore regionale A1708A Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
Direzione agricoltura Torino	Settore regionale A1707A Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile
Direzione agricoltura Verbanò Cusio Ossola (VCO)	Settore regionale A1708A Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

Direzione agricoltura Vercelli	Settore regionale A1702A Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura
--------------------------------	--

(*) Le due sezioni (centro e periferica) della Direzione agricoltura Cuneo potranno essere raggruppate in un'unica struttura competente per la ricezione e l'istruttoria delle domande

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, gli Uffici istruttori predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE

Sono previste delle condizioni che determinano l'ammissibilità o meno delle domande, trattasi in particolare dei requisiti dei beneficiari, del raggiungimento dell'importo minimo che, se non conseguiti, causano l'inammissibilità della domanda di sostegno. Essi sono indicati nel paragrafo *Condizioni di ammissibilità/esclusione* della sottomisura/operazione descritta nella Parte II.

I criteri di selezione consistono in punteggi, che dipendono dalle zone prioritarie da un punto di vista ambientale (in quanto aventi valore da preservare o da migliorare) o economico per le zone rurali o da altri parametri.

Nel paragrafo *Criteri di selezione* sono stati illustrati i criteri di selezione sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella riunione plenaria svoltasi nelle giornate del 26 e 27 novembre 2015, come eventualmente modificati nelle successive comunicazioni fino alla definitiva chiusura della consultazione.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali che corrispondono ai punteggi che costituiscono le priorità per l'operazione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Verrà reso visibile in procedura il punteggio attribuito alla domanda di sostegno, dato dalla somma dei valori delle priorità territoriali descritte.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La Direzione regionale agricoltura prenderà atto dei punteggi e della collocazione in ordine secondo il par. precedente.

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di sostegno per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Verranno verificati i punteggi secondo i criteri di selezione esposti nel paragrafo relativo e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base della tabella dei criteri di selezione (Parte II).

Confrontate le risorse economiche messe a disposizione con il presente bando rispetto all'importo finanziario richiesto per la sottomisura 11.1 (tenuto conto, altresì, di eventuali abbattimenti del livello di premio per ricondurlo agli importi massimi della Misura 11) verranno stabiliti i seguenti raggruppamenti di domande:

1. domande ammissibili e finanziabili fino all'utilizzo delle risorse annuali (un terzo del budget totale) messe a disposizione;
2. domande ammissibili ma non finanziabili, in quanto in graduatoria occupano posizioni successive al gruppo 1;
3. domande escluse per mancanza delle condizioni di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse (con motivazione espressa).

La graduatoria sarà approvata in modo definitivo per l'operazione 11.1.1 mediante Determinazione Dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo (10 giugno) per la presentazione delle domande di sostegno²¹, e riporterà in allegato le 3 categorie di domande descritte.

GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Il punteggio delle domande può essere modificato soltanto in riduzione, a seguito delle verifiche in preistruttoria e in istruttoria. A causa della connotazione degli impegni legati alla stagionalità degli interventi agronomici non è prevista, dopo le verifiche, la ridefinizione della graduatoria dopo che essa sia stata resa nota, per cui non essa non viene fatta scorrere. Le economie delle risorse impegnate con il presente bando che potrebbero realizzarsi, saranno utilizzate per eventuali bandi in anni successivi.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO) E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande ammissibili e finanziabili rispetto alle risorse disponibili ed assegnate con il presente bando, saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 saranno non istruibili e dunque respinte.

Gli Uffici istruttori inizieranno le istruttorie delle domande preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati verificheranno ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione/operazione, nonché i punteggi autodichiarati.

Principi generali dei controlli

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci²².

Le domande di sostegno (e di pagamento) sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- 1) controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- 2) controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- 3) controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

1) Controlli amministrativi ²³

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

Le domande della Misura 11 dopo le verifiche del sistema integrato di gestione e controllo ad opera dell'Organismo pagatore svolte con l'ausilio del telerilevamento (e fotointerpretazione) vengono passate nello stato "istruibile" per lo svolgimento dell'attività degli Enti istruttori, ad esclusione delle domande che richiedono ancora delle correzioni da parte dei CAA.

Le verifiche svolte nell'ambito dei controlli amministrativi riguardano:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- verifica delle condizioni di ammissibilità;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi auto attribuiti (ad esempio per l'adesione a più operazioni della Misura 11 o ad altre Misure);
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi dell'Unione europea;
- che gli impegni e altri obblighi inerenti la misura/operazione di sostegno siano soddisfatti.

Se del caso, le constatazioni sulla conformità relativi ai controlli svolti per il regime dei pagamenti diretti (Allegato I del reg. (UE) 1307/2013) e/o il sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo (quale la misura 11) sono oggetto di una

²² art. 59 del Reg. UE 1306/2013

²³ I controlli amministrativi sono disciplinati dagli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 809/2014 e dall'articolo 74 del reg. (UE) 1306/2013

comunicazione incrociata all'autorità competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente.

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

Verrà tenuto conto dell'esito dei controlli e della vigilanza effettuati nell'ambito del regime biologico da uffici regionali, dagli Organismi di controllo ecc. ed essi potranno determinare conseguenze sull'entità del pagamento della domanda per l'operazione 11.1.1.

2) Controlli in loco²⁴

Riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti da ARPEA.

I controlli in loco possono essere preceduti da un *preavviso*, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.²⁵

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea.

Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE)809/2014.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

24

I controlli in loco sono disciplinati dalla sezione 2 (articoli 37-41) del regolamento (UE) 809/2014

25

Articolo 25 del reg. (UE) 809/2014

Sono anche previsti controlli in loco specifici sul rispetto della “condizionalità”. Esso riguarda l’intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. L’elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell’allegato II del reg. (UE) 1306/2013. Le regole di condizionalità sono state definite a livello nazionale: per il 2016 mediante il Decreto MiPAAF n. 3536 dell’8/02/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2016).

I controlli in loco per la sottomisura 11.1 possono includere anche prelievi di campioni vegetali (frutti, foglie), di terreno o di acqua per sottoporli alla ricerca dei residui di fitofarmaci, cui viene di norma sottoposto il 30% delle aziende facenti parte del campione.

Per verificare il rispetto delle fasi fenologiche che altrimenti non potrebbero essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell’estrazione del campione delle aziende da sottoporre a verifica in loco.

3) Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

Sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.

Quest’ultima prevede (all’art. 29, comma 8) che l’amministrazione regionale controlli periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate, effettuando un controllo delle dichiarazioni relative ad un campione casuale di almeno il dieci per cento dei provvedimenti adottati annualmente.

Verbali di istruttoria

A conclusione dell’istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, dandone le motivazioni;
- negativo, dandone le motivazioni.

Lo svolgimento e l’esito dell’istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica agli interessati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui si è detto interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni degli interessati è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.²⁶

Chiusura delle istruttorie

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile, viene comunicato al titolare della domanda via PEC (o laddove ciò non risulti possibile, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno). Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene comunicata l'ammissione a finanziamento.

Sono possibili altre modalità di comunicazione consentite dalle norme vigenti in materia.

ESITI DEI CONTROLLI

I controlli possono avere risultato positivo o mettere in evidenza delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

- norme dell'Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- norme nazionali: Decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 dell'08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

a) mancato rispetto (conseguenze disciplinate dal DM 3536 dell'8/02/2016 e dai successivi provvedimenti regionali)

- delle condizioni di ammissibilità,
- della condizionalità,
- degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,
- dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;

b) differenza di superficie (conseguenze disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014) tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni, degli altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato.

L'art. citato stabilisce:

- 1) Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. A tal proposito si segnala che la cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici durante il periodo di impegno comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi eventualmente percepiti.

- 2) Il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
- a) impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure
 - b) se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi saranno illustrati in un ulteriore provvedimento che applicherà quanto previsto dall'Allegato 4 dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016. Sulla base di tali criteri verranno definite riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. delle operazioni/sottomisure.

Alla misura M11 (Agricoltura biologica) si applica la condizionalità secondo l'articolo 93 e l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. La condizionalità viene recepita annualmente attraverso specifici decreti ministeriali e, a livello regionale, mediante delibere attuative, in modo che l'applicazione risulti coerente con l'evoluzione della normativa di riferimento (PSR pag. 160, capitolo 8.1).

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 3536 dell'8 febbraio 2016 e da specifici provvedimenti successivi.

b) Difformità di superficie ed effetti sugli importi dei premi

L'argomento è specificato dall'Organismo pagatore regionale in documenti o Manuali. Ne vengono comunque riportati di seguito i principi:

- *Mancata dichiarazione di tutte le superfici (articolo 16 del reg. (UE) 640/2014)*
Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole relative alle superfici di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3% della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell'ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3% in funzione della gravità dell'omissione. La sanzione calcolata conformemente al primo comma è ridotta dell'importo dell'eventuale sanzione amministrativa applicata a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del reg. (UE) 640 del 2014.
- *Superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo*
Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connesse alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto e/o di pagamento, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata (paragrafo 5 dell'articolo 18 del reg. (UE) 640/2014).

- *Superficie dichiarata superiore alla superficie accertata*

Fatte salve le sanzioni amministrative previste all'articolo 19 del reg. (UE) 640 del 2014, per le misure di sostegno connesse alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie accertata per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 Reg. UE 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie accertata per quel gruppo di colture (paragrafo 6 del reg. (UE) 640/2014). Tuttavia, fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva accertata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie accertata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del reg. (UE) 640/2014. Il paragrafo sopra riportato non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Per superfici riferite a un unico *gruppo di coltura* si intendono quelle superfici dichiarate alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura.

Le conseguenze sull'importo dell'aiuto dipendono dalla percentuale di scostamento (o difformità) tra la superficie dichiarata e quella accertata.

La percentuale di difformità (o scostamento) viene calcolata con la seguente formula:

$$(SD - SA)/SA * 100$$

(ove SD = Superficie dichiarata dal richiedente ed SA = Superficie accertata a controllo).

Gli effetti sugli importi degli aiuti sono fissati dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del reg. UE n. 640/2014.

Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 Reg. UE 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato²⁷

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media dei valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

CLAUSOLA DI ELUSIONE

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.²⁸

REQUISITI PER IL PAGAMENTO

Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000€, la Pubblica amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di un'adeguata certificazione antimafia. A tal scopo può essere utilizzata la Banca dati nazionale unica della

27 Art. 19, paragrafo 3 del Reg. UE 640/2014

28 Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013

documentazione antimafia (B.D.N.A.) divenuta operativa dal 7 gennaio 2016, regolamentata dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193.

Pagamento tramite accredito

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata ad uno degli organismi pagatori riconosciuti dal reg. (CE) 1663/95 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Ulteriori precisazioni in merito all'esecuzione dei pagamenti potranno essere effettuate da Arpea.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Una volta ultimati tutti i controlli amministrativi e anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, possono essere versati anticipi fino al 75% per il sostegno concesso dalle misure dello sviluppo rurale cui si applica il sistema integrato di gestione e controllo (tra cui l'articolo 28 del reg. (UE) 1305/2013, ossia la misura 10)²⁹. Questa fase viene eventualmente svolta dall'Arpea.

I saldi potranno essere versati al termine di tutti i controlli istruttori nel caso in cui l'esito sia positivo e l'importo da versare (anche a seguito di riduzioni del pagamento) sia superiore a quanto anticipato.

In alternativa, i pagamenti vengono versati in un'unica soluzione al termine di tutti i controlli previsti.

Gli importi dei saldi e dei pagamenti in un'unica soluzione verranno proposti dagli uffici istruttori in elenchi di liquidazione.

RIESAMI/RICORSI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3), prevede che gli Stati membri garantiscano l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale, devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti dei beneficiari e dei cittadini nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. In particolare, si applica l'art. 10 bis nel caso in cui l'ufficio istruttore (o

29 Articolo 75 del reg. (UE) 1306/2013

l'Organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di pagamento.

Pertanto, prima di adottare il relativo provvedimento di rigetto, l'ufficio è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ufficio procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Tale provvedimento di rigetto è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

- entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.³⁰

SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per

cento per la parte di indebita superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
d) 100 per cento per la parte di indebita superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E' normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

A tale proposito si precisa che l'avvio del procedimento "Valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" che ha luogo con la presentazione dell'istanza (domanda di sostegno) per accedere al sostegno dell'operazione di cui al presente bando (che partirà l'11 giugno 2016) verrà eseguito con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 9 giugno 2016.

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Di seguito vengono indicati i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le varie fasi delle domande di sostegno (e di pagamento) approvati con la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 14-3031 del 14.03.2016 (Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 7/04/2016) ad integrazione della DGR 27.09.2010, n. 64-700 e s.m.i. ed avente per oggetto "Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione":

- la valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (10/6/2016) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.
Provvedimento finale: determinazione dirigenziale che approva la graduatoria delle domande ammissibili. La pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume valore di notifica alle aziende collocate nella medesima graduatoria.
Responsabile del procedimento: Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;
- l'istruttoria delle domande di pagamento e la formazione degli elenchi di liquidazione avverrà **entro 180 giorni** dal passaggio delle domande nella fase "istruibile" (dopo i controlli del sistema integrato di gestione e controllo e altri controlli amministrativi); i

tempi del procedimento vengono interrotti in caso di richiesta di documentazione, dell'esame di quest'ultima, del contraddittorio con l'interessato).

Provvedimento finale: domande ammesse a finanziamento inserite in un elenco di liquidazione.

Responsabile del procedimento: Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905;

- rifiuto, revoca, riduzione o recupero del pagamento (o dei pagamenti) **al massimo 90 giorni** dalla notificazione all'interessato della contestazione dell'irregolarità/inadempienza riscontrata con i controlli amministrativi o in loco.

Provvedimento finale: provvedimento definitivo di decadenza o recupero,

Responsabile del procedimento: Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905.

PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2016, n. 21-3089 che stabilisce le risorse impegnate e i criteri e le modalità di selezione per predisporre le graduatorie, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 14/04/2016;

(on line con aggiornamenti periodici anche all'indirizzo trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente, in Criteri e modalità di concessione ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 (articolo 26 comma 1));

- Determinazione dirigenziale di approvazione del bando e determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte

(anche on line nella sezione Agricoltura dei bandi aperti http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/bandiAperti.htm, nel sito web dei bandi in Amministrazione trasparente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte> con aggiornamenti periodici);

- Gli atti di concessione con aggiornamenti periodici all'indirizzo trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente, nella sezione omonima ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 (articolo 26 comma 2 e art. 27);

- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

Finalità del trattamento

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- a) finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell’anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c) adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
- e) gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

Titolarità del trattamento

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Responsabile del trattamento dei dati

Sono il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905.

Diritti dell’interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

1. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ;
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Norme statali

- DM 08/02/2016 n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016).

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

Atti regionali

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 disponibile sul sito regionale al link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi.htm

DGR n. 21-3089 del 29 marzo 2016 avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e della misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020" (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 15 Supplemento ordinario 1 del 14/04/2016);

DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 avente per oggetto "Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l.r. n. 13/1999 Modifica dell'allegato A della DGR n. 25-3384 del 2 luglio 2011, per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica".

Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015 avente per oggetto "D.M. n. 2049 del 01/02/2012 Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione

nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica: aggiornamento dell'allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012".

Video tutorial

Nell'ambito del PAN:

Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/dwd/guidaUs_oFito.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/guidaUs_oFito.pdf)

CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico specializzato per l'agricoltura attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

Per informazioni consultare anche il sito <http://www.800333444.it/call.htm>

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza sugli applicativi è fornita dal call center unico al numero 011/2279966.